



Stagione Sportiva 2009/2010

Comunicato Ufficiale N° 293



C5Jun - C.U. 15

del 01/02/2010

Il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, le Delegazioni Provinciali, gli Organi di Giustizia Sportiva, gli Impiegati e Collaboratori profondamente addolorati partecipano al dolore dell'Ing. Pietro Accurso e dei suoi Familiari per la scomparsa della suocera

Sig.ra Nicolina Patti

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

1.1. COMUNICATO UFFICIALE N. 75/A del 19.01.2010

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE ULTIME QUATTRO GIORNATE E DEGLI EVENTUALI SPAREGGI DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI - DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – E DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI - STAGIONE SPORTIVA 2009/2010

Il Presidente Federale,

preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei termini relativi alle ultime quattro giornate e degli eventuali spareggi dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali di Calcio a 11 e di Calcio a 5 – maschili e femminili - della L.N.D. e dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi, relativi alla stagione sportiva 2009/2010, per i procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi territoriali ed alle Commissioni Disciplinari territoriali;

ritenuto che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l'emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di dette fasi;

visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

le seguenti modalità procedurali particolari, in uno con le necessarie abbreviazioni di termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva;

a) per i procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo territoriale

gli eventuali reclami, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, a norma dell'art. 29, n. 3, 5 e 7 C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati

presso la sede del Comitato Regionale o Delegazione Provinciale o Distrettuale (nel caso di attività organizzata dalle Delegazioni Provinciali o Distrettuali), entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara, con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa, preceduto da telegramma o telefax entro le ore 18.00 del giorno successivo all'effettuazione della gara stessa. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

Il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo le decisioni del Giudice Sportivo territoriale e trasmesso via telefax o altro mezzo idoneo alle Società interessate.

In ogni caso lo stesso si intende conosciuto dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.);

b) per i procedimenti di seconda ed ultima istanza avanti la Commissione Disciplinare territoriale

gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

L'eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo, le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo.

La Commissione Disciplinare territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società interessate mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.);

Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall'emanazione del presente provvedimento.

1.2. COMUNICATO UFFICIALE N. 76/A del 19.01.2010

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DI PLAY OFF E PLAY OUT DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI - DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010

Il Presidente Federale,

preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei termini relativi alle gare di play-off e di play-out dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali di calcio a 11 e di calcio a 5 - maschili e femminili - relativi alla stagione sportiva 2009/2010, per i procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi territoriali ed alle Commissioni Disciplinari territoriali;

ritenuto che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l'emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di dette fasi;

visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

le seguenti modalità procedurali particolari, in uno con le necessarie abbreviazioni di termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva;

a) per i procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo territoriale

gli eventuali reclami, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, a norma dell'art. 29, n. 3, 5 e 7, C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale o Delegazione Provinciale o Distrettuale (nel caso di attività organizzata dalle Delegazioni Provinciali o Distrettuali), entro le ore 24.00 del giorno successivo alla gara con contestuale invio sempre nel predetto termine, di copia alla controparte. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

Il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo le decisioni del Giudice Sportivo territoriale e trasmesso via telefax o altro mezzo idoneo alle Società interessate.

In ogni caso lo stesso si intende conosciuto dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.);

b) per i procedimenti di seconda ed ultima istanza avanti la Commissione Disciplinare territoriale

gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa. L'attestazione dell'invio all'eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

L'eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo.

La Commissione Disciplinare territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società interessate mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.);

Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall'emanazione del presente provvedimento.

1.3. COMUNICATO UFFICIALE N. 79/A del 19.01.2010

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA RELATIVI ALLA FASE DEI PLAY-OFF PER L'ASSEGNAZIONE DEL TITOLO DI CAMPIONE D'ITALIA (STAGIONE SPORTIVA 2009/2010) E DEI PLAY-OFF E GARE PER L'AMMISSIONE ALLA II^ FASE DI PLAY-OFF PER L'ASSEGNAZIONE DEL TITOLO DI CAMPIONE D'ITALIA UNDER 21 (STAGIONE SPORTIVA 2009/2010) DI CALCIO A CINQUE

Il Presidente Federale,

- preso atto della richiesta della Divisione Calcio a 5 di abbreviare i termini, nella stagione sportiva 2009/2010, per i procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo ed alla Corte di Giustizia Federale relativi alla fase dei play-off per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia e dei play-off e gare per l'ammissione alla II^ fase di play-off per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia under 21;

- considerata la particolare articolazione del Campionato Nazionale di Serie A di Calcio a Cinque e del Campionato Nazionale Under 21 di Calcio a Cinque della stagione sportiva

2009/2010 che, al termine della stagione regolare, prevedono lo svolgimento di gare per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia (Play-Off) e di Campione d'Italia Under 21 (Play-Off e Gare per l'ammissione alla II^ Fase di Play-Off);

- considerato il ristretto margine temporale del calendario degli incontri interessanti i Play-Off e le Gare per l'ammissione alla II^ Fase di Play-Off;

- ravvisata la esigenza di dare rapida conclusione ad eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29, commi 3), 5) e 7) del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare;

- visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia sportiva:

d e l i b e r a

- che gli eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, relativi alle gare di cui in premessa, si svolgano con le modalità procedurali e nei termini di seguito indicati:

- gli eventuali reclami a norma dell'art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b) del Codice di giustizia sportiva, dovranno essere preannunciati per iscritto in duplice copia agli arbitri della gara, entro 30 minuti dal termine della stessa;

- gli arbitri provvederanno a consegnare copia del preannuncio alla controparte, annotando tale adempimento sul referto di gara alla voce "varie";

- gli eventuali reclami a norma dell'art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva, dovranno essere proposti dalla società interessata con atto motivato da trasmettere alla società controinteressata, e pervenire in uno con la prova di ricezione dell'atto da parte di tale società, al Giudice Sportivo entro le ore 09.00 del giorno successivo a quello della effettuazione della gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire con atto da trasmettere alla società appellante e in uno con la prova di ricezione dell'atto da parte di tale società, al Giudice Sportivo entro le ore 11.00 dello stesso giorno; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato lo stesso giorno;

- gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo, se concernenti il risultato delle gare, devono essere proposti con atto motivato da trasmettere alla società controinteressata e in uno con la prova di ricezione da parte di tale società, alla Corte di Giustizia Federale entro le ore 09.00 del giorno successivo a quello in cui è stato pubblicato il Comunicato Ufficiale relativo alla decisione del Giudice Sportivo; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire con atto da trasmettere alla società appellante e in uno con la prova di ricezione dell'atto da parte di tale società, alla Corte di Giustizia Federale, entro le ore 11.00 dello stesso giorno; la Corte di Giustizia Federale si riunirà nello stesso giorno di proposizione dei reclami. La decisione della Corte di Giustizia Federale sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione;

- L'introduzione dei reclami, l'invio delle motivazioni e delle controdeduzioni, dovranno avvenire con le modalità previste dall'art. 38 del Codice di giustizia sportiva e dovranno pervenire entro i termini sopra indicati;

- Il termine che cade in un giorno festivo non è prorogato al giorno successivo;

- Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

1.4. COMUNICATO UFFICIALE N. 80/A del 19.01.2010

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA RELATIVI AI CAMPIONATI DI SERIE A – A2 – B – UNDER 21 DI CALCIO A CINQUE (STAGIONE SPORTIVA 2009/2010; ALLA FASE DI SPAREGGIO TRA LE SECONDE CLASSIFICATE DEI CAMPIONATI

REGIONALI PER L'AMMISSIONE AL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE B DI CALCIO A CINQUE STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 E ALLA PRIMA FASE DI QUALIFICAZIONE ALLA FASE FINALE NAZIONALE DEI CAMPIONATI FEMMINILI E JUNIORES DI CALCIO A 5 (STAGIONE SPORTIVA 2009/2010).

Il Presidente Federale,

- preso atto della richiesta della Divisione Calcio a 5 di abbreviare i termini, nella stagione sportiva 2009/2010, per i procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo ed alla Corte di Giustizia Federale relativi alle seguenti gare:

1. ultime quattro giornate della stagione regolare dei Campionati di Serie A – A2 – B;
2. ultime quattro giornate della stagione regolare dei Campionati Under 21;
3. gare ad eliminazione diretta (Play-Off e Play-Out) con esclusione di quelle relative all'assegnazione del Titolo di Campione d'Italia (Play-Off) e di Campione d'Italia Under 21 (Play-Off e Gare di ammissione alla II^ Fase di Play-Off);
4. spareggi tra le seconde classificate dei Campionati regionali per l'ammissione al Campionato nazionale di Serie B stagione sportiva 2010/2011;
5. gare della prima fase di qualificazione alla fase finale nazionale dei Campionati femminili e Juniores di Calcio a 5

- ravvisata la esigenza di dare rapida conclusione ad eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono aver incidenza sul risultato delle gare;

- visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

- che gli eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, relativi alle gare di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 delle premesse, si svolgano con le modalità procedurali e nei termini di seguito indicati:

- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo alla disputa di ciascuna gara;

- gli eventuali reclami a norma dell'art. 29 comma 4 lett.b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva, dovranno essere proposti dalla società interessata con atto motivato da trasmettere alla società controinteressata e in uno con la prova di ricezione dell'atto da parte di tale società, al Giudice Sportivo e pervenire entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello della effettuazione della gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire con atto da trasmettere alla società appellante e in uno con la prova di ricezione dell'atto da parte di tale società, al Giudice Sportivo entro le ore 12.00 del giorno successivo al ricevimento dei motivi di reclamo; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato lo stesso giorno;

- gli eventuali reclami avverso la decisione del Giudice Sportivo devono essere proposti con procedura d'urgenza, ai sensi dell'art. 37 comma 7 Codice di giustizia sportiva. La decisione della Corte di Giustizia Federale sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione;

- L'introduzione dei reclami, l'invio delle motivazioni e delle controdeduzioni, dovranno avvenire con le modalità previste dall'art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva e dovranno pervenire entro i termini sopra indicati;

- Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

1.5. COMUNICATO UFFICIALE N. 81/A del 19.01.2010

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE FASI FINALI DELLA COPPA ITALIA SERIE A –

A2 - B – UNDER 21 – FASE NAZIONALE FINALE COPPA ITALIA REGIONALE FEMMINILE – FASE NAZIONALE FINALE DEL CAMPIONATO JUNIORES E FASE NAZIONALE FINALE DEL CAMPIONATO FEMMINILE DI CALCIO A CINQUE STAGIONE SPORTIVA 2009/2010

Il Presidente Federale,

- preso atto della richiesta della Divisione Calcio a 5 di abbreviare i termini, nella stagione sportiva 2009/2010, per i procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo ed alla Corte di Giustizia Federale relativi alle fasi finali della Coppa Italia serie A – A2 - B – Under 21 – Fase Nazionale Finale Coppa Italia Regionale Femminile – Fase Nazionale Finale Campionato Juniores e Fase Nazionale Finale Campionato Femminile di Calcio a Cinque;
- Ravvisata l'esigenza di dare rapida conclusione ad eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare;
- Visto l'art. 33 comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

- che gli eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, relativi alle gare di cui in premessa, si svolgano con le modalità procedurali e nei termini di seguito indicati:
- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno stesso della disputa della giornata di gara;
- gli eventuali reclami a norma dell'art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in uno con le relative motivazioni, entro un ora dal termine della gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro due ore dal termine della gara; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato immediatamente dopo;
- gli eventuali appelli avverso le decisioni del Giudice Sportivo, se concernenti il risultato della gara, devono essere proposti e pervenire alla Corte di Giustizia Federale, eventualmente costituita in loco, in una con le relative motivazioni, entro le ore 09.00 del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 11.00 dello stesso giorno; la Corte di Giustizia Federale si riunirà nello stesso giorno di proposizione dei reclami e la decisione della Corte di Giustizia Federale sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione;
- L'introduzione dei reclami, l'invio delle motivazioni e delle controdeduzioni dovranno avvenire attraverso deposito presso apposita Segreteria, costituita in loco, che provvederà ad inviarli, secondo le modalità previste dal Codice di giustizia sportiva, alle eventuali controparti ed agli Organi di Giustizia Sportiva e dovranno comunque pervenire entro i termini sopra indicati.
- Il termine che cade in un giorno festivo non è prorogato al giorno successivo.
- Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

2. COMUNICAZIONI DELLA C.R.SICILIA

3. COMMISSIONE DISCIPLINARE

4. COMUNICAZIONI DELLA D.R. Calcio a 5

4.1. SEGRETERIA

4.7. CAMPIONATO JUNIORES

4.7.1. MODIFICHE DATE, ORARI E CAMPI

Girone "C"

ATLETICO VILAFRANCA - VIAGRANDE C/5 del 09.02.10
Per indisponibilità dell'impianto sportivo, giocasi presso la palestra
"MONTEPISELLI" – Messina, stessa ora (16.00);

Girone "D"

MELILLI - PRO GELA del 03.02.10
Per concomitanza con gara del Torneo "G. Patti", giocasi GIOVEDÌ 04 FEBBRAIO
2010 alle ore 19.00, stesso campo (PALAMELILLI).

VIRTUS SCICLI - IBLEA 99 del 03.02.10
Per concomitanza con gara del Torneo "G. Patti", giocasi GIOVEDÌ 04 FEBBRAIO
2010 alle ore 20.00, stesso campo (GEODETICO).

4.7.2. PROGRAMMA GIORNATA DI GARA E AGGIORNAMENTI

Si riporta di seguito il "programma giornata", elettronicamente elaborato. **Lo stesso ha valore puramente indicativo** e, pertanto, s'invitano le Società a prendere nota, di volta in volta, delle modifiche al calendario originario riportate nel comunicato ufficiale alla voce **MODIFICHE**.

Gare del 09/10/11 Febbraio 2010

REGIONALE JUNIORES GIRONE "A" - GIRONE A - GIORNATA n. 4 - RITORNO

Ore 16.00	M.F.STRASATTI	- BUSETO	Giovedì	a DON BOSCO
Ore 18.00	REAL MARSALA	- MADRE T.CALCUTTA	Martedì	a PALAZZETTO
Ore 18.00	SAN VITO LO CAPO	- A.N.S.P.I.SELINUS	Martedì	a I.C. EMRICO FERMI

REGIONALE JUNIORES GIRONE "B" - GIRONE B - GIORNATA n. 5 - RITORNO

Ore 17.30	FUTSAL PALERMO	- SANT'ISIDORO	Martedì	a NEW FREE TIME
Ore 16.00	LIDOPOGAP	- TRINAKRIA C5	Mercoledì	a SOLE CLUB
Ore 18.00	PALERMO FUTSAL E.	- AZZURRI R.ITALIA	Mercoledì	a KARIBU
Ore 17.45	VIRTUS TERMINI	- JUVENTUS G.SCIREA	Mercoledì	a BARRATINA

REGIONALE JUNIORES GIRONE "C" - GIRONE C - GIORNATA n. 5 - RITORNO

Ore 16.00	ATL.VILAFRANCA	- VIAGRANDE C/5	Martedì	a MONTEPISELLI
Ore 18.15	DIL.REGALBUTO	- CITTA'DI LEONFORTE	Mercoledì	a PALAGIOPAULO II
Ore 16.30	ENNESE	- SP.PELORO MESSINA	Martedì	a PALASPORT
Ore 16.00	PGS DOMENICO SAVIO	- FICARAZZI 2000	Mercoledì	a ORATORIO DON BOSCO

REGIONALE JUNIORES GIRONE "D" - GIRONE D - GIORNATA n. 5 - RITORNO

Ore 17.00	CITTA'DI SORTINO	- AUGUSTA F.C.	Martedì	a COMUNALE LAGO
Ore 18.00	GREEN SPORT	- MELILLI	Martedì	a SUPERBALL
Ore 18.00	IBLEA 99	- NEW JUNIOR	Mercoledì	a PALAPARISI
Ore 17.30	PRO GELA	- VIRTUS SCICLI	Mercoledì	a PALESTRA ITIS

5. RISULTATI - GIUSTIZIA SPORTIVA

Risultati Gare

REGIONALE JUNIORES CALCIO A 5		GIRONE: A		
27/01/10	2/R	A.N.S.P.I. SELINUS	MADRE TERESA DI CALCUTTA	4 - 5
28/01/10	2/R	BUSETO	SAN VITO LO CAPO	2 - 12
		M.F. STRASATTI	REAL MARSALA	5 - 5
REGIONALE JUNIORES CALCIO A 5		GIRONE: B		
26/01/10	3/R	FUTSAL PALERMO	AZZURRI RADIO ITALIA	4 - 2
27/01/10	3/R	LIDOPOGAP	JUVENTUS CLUB G.SCIREA	2 - 3
		PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.	VIRTUS TERMINI	9 - 1
		TRINAKRIA C5	SANT ISIDORO	3 - 6
REGIONALE JUNIORES CALCIO A 5		GIRONE: C		
26/01/10	3/R	ATLETICO VILLAFRANCA	CITTA DI LEONFORTE	3 - 8
		ENNESE	DILETTANTISTICA REGALBUTO	3 - 10
		VIAGRANDE CALCIO A CINQUE	FICARAZZI 2000	6 - 4
28/01/10	3/R	P.G.S. DOMENICO SAVIO	SPORTING PELORO MESSINA	4 - 2
REGIONALE JUNIORES CALCIO A 5		GIRONE: D		
26/01/10	3/R	GREEN SPORT	CITTA DI SORTINO	4 - 4
27/01/10	3/R	IBLEA 99	MELILLI	10 - 3
		PRO GELA	AUGUSTA F.C.	3 - 6
		VIRTUS SCICLI	NEW JUNIOR	7 - 2

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Ing. Pietro Accurso, nella seduta dell'1/02/2010, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

Gare del campionato REGIONALE JUNIORES CALCIO A 5

GARE DEL 26/ 1/2010

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 7/ 2/2010

VALENTI LUIGI (GREEN SPORT)
 Per proteste nei confronti dell'arbitro.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

FINOCCHIARO ANDREA (VIAGRANDE CALCIO A CINQUE)

AMMONIZIONE II infr

BILLITTERI CRISTIAN (AZZURRI RADIO ITALIA)
 MIDOLO SALVATORE (GREEN SPORT)
 LEOTTA MICHAEL (VIAGRANDE CALCIO A CINQUE)

AMMONIZIONE I infr

FERRANTI RENZO	(CITTA DI SORTINO)
SCAMPORLINO LUCA	(CITTA DI SORTINO)
MILIO DANILO	(DILETTANTISTICA REGALBUTO)
INDELICATO DANILO	(FICARAZZI 2000)
MODICA GIUSEPPE	(FICARAZZI 2000)
VALONE GIUSEPPE	(FUTSAL PALERMO)
VALENTI GAETANO	(GREEN SPORT)

GARE DEL 27/ 1/2010

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 75,00 TRINAKRIA C5
Per contegno offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro, da parte di propri sostenitori.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER TRE GARE

LI VIGNI ANGELO (A.N.S.P.I. SELINUS)
Per contegno offensivo nei confronti dell'arbitro; nonchè per ulteriore contegno irrispettoso ed offensivo nei confronti dello stesso, a fine gara.

BADALAMENTI ANTONINO (TRINAKRIA C5)
Per condotta scorretta; nonchè per contegno offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro, reiterato dopo l'espulsione e per il resto della gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA

CORLEO RICCARDO (A.N.S.P.I. SELINUS)
RAIMONDO GIUSEPPE (VIRTUS SCICLI)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

INCORVAIA SALVATORE (NEW JUNIOR)
SAVA FABIO (VIRTUS SCICLI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

FANALE PIETRO (JUVENTUS CLUB G.SCIREA)
ARMATO GIUSEPPE (MADRE TERESA DI CALCUTTA)

AMMONIZIONE II infr

FAILLA GIUSEPPE (MELILLI)
CONIGLIARO GIACOMO (TRINAKRIA C5)



*Campionato Regionale Juniores
Stagione Sportiva 2009/10
CU293-Ca5Ju-15/66
Calcio a Cinque Sicilia*



AMMONIZIONE I infr

VECA ANDREA
CANNONE ROBERTO

(PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)
(SANT ISIDORO)

GARE DEL 28/ 1/2010

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE

DI GIROLAMO GIANCARLO (M.F. STRASATTI)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE II infr

DI NARO ANGELO
DE LUCA DANIELE

(P.G.S. DOMENICO SAVIO)
(SPORTING PELORO MESSINA)

AMMONIZIONE I infr

TISI ALESSIO
BONO IGNAZIO

(M.F. STRASATTI)
(REAL MARSALA)

**Il Segretario della D.R.
Paolo Mendola**

**Il Responsabile Regionale
Silvio Bevilacqua**

Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 01/02/2010

**Il Segretario del C.R.
Maria Gatto**

**Il Presidente del C.R.
Sandro Morgana**